

Statuto Sociale

edizione 2015



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

STATUTO SOCIALE



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Sede Sociale e
Direzione Generale
80059 Torre del Greco (Na)
Palazzo Vallelonga
C.so Vittorio Emanuele, 92/100
Tel. 0813581111 - fax 0818491487
www.bcp.it - email info@bcp.it



Note storiche

Il 19 aprile 1888, per atto del Notaio Vincenzo Bizzarro, omologato dal Tribunale Civile e Correzionale di Napoli con deliberazione dell'11 maggio 1888, veniva costituita in Torre del Greco la "Società Anonima Cooperativa di Credito Popolare".

Successivamente, la ragione sociale fu modificata con delibera assembleare dell'11 aprile 1948 in "Banca di Credito Popolare, Società cooperativa a responsabilità limitata", omologata con decreto del Tribunale di Napoli del 26 ottobre 1949.

Con atto dell'8 ottobre 1968 per Notaio Olimpio Marino, dalla fusione con la "Banca Popolare Cooperativa del Matese " di Piedimonte d'Alife, nacque una nuova società, che assunse la denominazione di "Banca di Credito Popolare, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata".

Nel 1971, a seguito della messa in liquidazione coatta della "Banca Popolare di Secondigliano", vennero rilevati gli sportelli della stessa, siti in Acerra, Casavatore, Marano e Napoli (Secondigliano e Poggioreale).

Con atti del 2 settembre 1999, 30 settembre 2000 e 3 aprile 2003, furono acquisite rispettivamente le attività e passività:

- della Banca di Credito Cooperativo di Nusco, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nusco (AV),
- della Banca di Credito Cooperativo del Partenio, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Mercogliano (AV),
- della Banca di Credito Cooperativo di Cervino e Durazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cervino (CE).

Dal 1° maggio 2005, su delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, la Banca di Credito Popolare è una "Società Cooperativa per Azioni".



Modifiche allo Statuto Sociale

L'atto costitutivo è stato modificato:

- con delibera assembleare del 6 ottobre 1889 - verbale omologato dal Tribunale Civile e Correzionale di Napoli in data 31 dicembre 1889;
- con delibera assembleare del 19 marzo 1899 - verbale omologato dal Tribunale Civile e Correzionale di Napoli in data 24 – 28 aprile 1899;
- con delibera assembleare del 14 marzo 1937 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 23 aprile 1937;
- con delibera assembleare dell'11 aprile 1948 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 26 ottobre 1948;
- con delibera assembleare dell'1 dicembre 1968 e modificato con atto aggiuntivo del 23 dicembre 1968 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 21 gennaio 1969;
- con delibera assembleare del 25 marzo 1984 e modificato con atto aggiuntivo del 22 maggio 1984 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 12 giugno 1984;
- con delibera assembleare del 2 aprile 1995 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 20 maggio 1995;
- con delibera assembleare del 4 giugno 2000 - verbale omologato dal Tribunale di Napoli in data 8 novembre 2000 e depositato presso il Registro delle Imprese in data 21 novembre 2000 – prot. 84349;
- con delibera assembleare del 27 aprile 2003 - verbale depositato presso il Registro delle Imprese presso il Tribunale di Napoli in data 4 giugno 2003 – prot. 48114;
- con delibera assembleare dell'1 maggio 2005 - verbale depositato presso il Registro delle Imprese presso il Tribunale di Napoli in data 15 giugno 2005 – prot. 69023;
- con delibera assembleare del 28 giugno 2009 - verbale depositato presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 29 ottobre 2009 – prot. 151512
- con delibera assembleare del 28 aprile 2013 - verbale depositato presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 27 maggio 2013 – prot. 63658;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2015 - verbale depositato presso il Registro delle Imprese in data 30 luglio 2015 – prot. 105312.



TITOLO I

COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 1

Costituzione

È costituita la "Banca di Credito Popolare", Società cooperativa per azioni.
La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2

Scopo Sociale

La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei soci che dei non soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare.

A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio ove è presente, con particolare riguardo alle famiglie ed alle piccole e medie imprese.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed ogni altra attività ammessa al mutuo riconoscimento.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare", ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D. Lgs. 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 3

Durata della Società

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga.

Art. 4

Sede della Società

La Società ha la sua sede legale e la Direzione Generale in Torre del Greco e, con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.



TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE - CAPITALE SOCIALE – SOCI - AZIONI

Art. 5

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva straordinaria e da ogni altra riserva, avente destinazione generica o specifica, alimentata da utili netti o in applicazione dei principi contabili internazionali o di norme di legge;
- d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni.
- e) dalla riserva acquisto azioni proprie.

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 2,58 in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni. Nessuno, socio o non socio, può essere titolare di azioni in misura eccedente il limite stabilito dalla legge.

Ove il limite di cui sopra sia superato, la Società contesta al titolare la violazione del divieto e non procede all'iscrizione nel libro dei soci per le azioni eccedenti. L'intestatario deve provvedere ad alienare le stesse entro un anno dalla contestazione dell'irregolarità; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca e destinati a scopi mutualistici.

Art. 7

Prezzo delle azioni

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso anche a seguito dell'attribuzione dei risultati dell'esercizio, l'importo che deve essere versato - quale sovrapprezzo - in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio, nonché la misura degli interessi di conguaglio di cui al successivo art. 20, comma 1.



Il rimborso delle azioni, per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, che si verificano nel corso dell'esercizio, ha luogo al valore nominale delle azioni maggiorato del sovrapprezzo. È tuttavia facoltà della Società, in tali ipotesi, procedere, in luogo del rimborso ed annullamento delle azioni, all'acquisto delle azioni medesime al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1 del socio uscente per recesso, esclusione o morte, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste.

L'esercizio della suddetta facoltà dovrà tener conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.

Art. 8

Soci

Possono essere soci le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13, nonché le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli e qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Il socio può acquistare azioni a nome dei figli minori, esercitando in loro vece i diritti derivanti dal possesso azionario, sino al raggiungimento della loro maggiore età.

I rappresentanti legali esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno n. 250 (duecentocinquanta) azioni, il cui possesso deve essere mantenuto in via continuativa, pena la perdita della qualità acquisita.

Art. 9

Formalità per l'ammissione a Socio

Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta, nella quale vanno indicati:

- a) il numero delle azioni richieste in sottoscrizione, o acquistate, e comunque per un quantitativo non inferiore a quello determinato ai sensi del precedente art. 8, comma 4;
- b) le generalità, il domicilio e ogni altra informazione e/o dichiarazione, dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale;



- c) una dichiarazione di accettazione di tutti gli oneri derivanti dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali.

Art. 10

Gradimento all'ammissione a socio

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda, con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa ed alle prescrizioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicato, con raccomandata a.r., al domicilio del richiedente, una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre, con raccomandata a.r., istanza di revisione al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del presente Statuto, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 50 del presente Statuto.

Art. 11

Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista, previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, con l'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 12

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili nelle forme di legge.

Sino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione, ovvero la cessione parziale che determini un possesso azionario inferiore al limite prescritto dall'art. 8, comunque rilevate dalla società, comportano la perdita della qualità di socio.

Art. 13

Cause di inammissibilità

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione, coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 16 del presente statuto.



I soggetti, che successivamente all'ammissione a socio vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente, sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale si scioglie e gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota in conformità alle previsioni dell'art. 7 del presente statuto, ferma restando la loro facoltà, ricorrendo le condizioni previste dal presente statuto, di richiedere individualmente l'ammissione a socio.

Art. 15

Recesso del socio

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

È in ogni caso escluso il recesso parziale ed il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.7.

Art. 16

Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, oltre che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ..

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 13, comma 2, o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al Tribunale competente, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7.

In caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora né di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. - ai sensi del precedente art.7.

Art. 17

Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si procede all'annullamento delle azioni stesse.

L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero, salvo il caso di compensazione ai sensi dell'art. 16, e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 18

Vincoli sulle azioni

Le azioni si intendono, per patto sociale, vincolate in favore della Società a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del socio e, relativamente a tali azioni, è espressamente riconosciuto il diritto di ritenzione a favore della Società.

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea è comunque riservato al socio.

Art. 19

Acquisto delle proprie azioni

Gli amministratori possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti dell'apposita riserva, nonché nei limiti delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci. Il valore nominale delle azioni acquistate non può superare il dieci per cento del capitale sociale.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.



Art. 20

Dividendo

Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società. Il socio si impegna ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi - non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili - vengono acquisiti dalla Società ed imputati alla riserva straordinaria.



TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 21

Organi della Società

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo;
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) al Collegio Sindacale;
- f) al Collegio dei Provisori.

SEZIONE I

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 22

Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, si riuniscono nella sede legale od in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 23

Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può essere convocata dal Collegio Sindacale nei casi e con le modalità previste dalla legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Sole24Ore", nei termini di legge, di apposito avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione. In tal caso però, il giorno della seconda convocazione deve essere differente da quello fissato per la prima convocazione. In caso di mancata pubblicazione, ai sensi dell'art. 2366 comma 2 c.c., de "Il Sole 24Ore", l'avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, entro trenta giorni dalla richiesta, quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e la stessa sia sottoscritta da tutti i richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati.



La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 24

Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria dei Soci:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro eventuale revoca;
3. conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione e, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla sua revoca quando ricorre una giusta causa;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
5. approva le politiche di remunerazione e incentivazione di Amministratori, Sindaci e del restante personale, parametrata ad obiettivi di lungo periodo ed in coerenza con la prudente gestione del rischio;
6. approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
7. approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
8. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9. approva il Regolamento Assembleare di cui all'art. 26 ed il Regolamento di cui all'art. 32, relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori, alle modalità di candidatura alle cariche sociali e alle modalità di elezione da parte dell'Assemblea;
10. delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 39, ultimo comma, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 25

Intervento nelle Assemblee e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca.



La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società o di sue controllate. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.

È escluso il voto per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione al fine di rendere più agevole la partecipazione dei soci all'Assemblea può predisporre l'attivazione di uno o più sistemi di collegamento a distanza con il luogo in cui si tengono i lavori, a condizione che tale facoltà sia comunicata nell'avviso di convocazione. I criteri e le modalità di partecipazione sono stabiliti nel Regolamento assembleare.

Art. 26

Regolamento assembleare

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento.

Art. 27

Presidenza delle Assemblee

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o - in loro assenza - dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea medesima; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.



Art. 28

Costituzione della Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, del c.c., in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei soci medesimi.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.

La trasformazione in società per azioni ovvero le fusioni con altre banche popolari da cui risultino società per azioni, sono deliberate ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 385/1993 (art. 31)

Art. 29

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale, in maniera palese, l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art. 30

Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 31

Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, questi ultimi anche nella qualità di soci delegati dall'Assemblea stessa.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.



SEZIONE II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32

Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove membri ad un massimo di undici, di cui almeno tre indipendenti, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, tra coloro, soci e non soci, che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente statuto.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e gli stessi non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Ai fini della presente disposizione, sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:

- abbiano avuto con la Società, nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con la società incaricata della revisione legale dei conti;
- siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere:

- l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato;
- l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011 (divieto di *interlocking directorship*);
- l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

Il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale, tenendo conto degli esiti del processo di autovalutazione condotto con il contributo dei Consiglieri indipendenti e ne dà pubblicazione sul sito web della Banca, unitamente al "Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, alle modalità di votazione, ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori".

Almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori, gli aspiranti alla carica devono presentare la propria candidatura, supportata da almeno 100 soci rappresentanti non meno del 2% del capitale sociale.

Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto tra soci e non soci espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera. Un ulteriore terzo deve essere scelto tra soci e non soci:



- che esercitano attività professionale nel campo commerciale e/o giuridico,
- professionisti e tecnici,
- che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione,
- già dirigenti della Banca in quiescenza.

Le candidature presentate sono riportate su apposite schede prestampate: sulla scheda il socio indica le proprie preferenze in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere nella tornata elettorale. Risultano eletti, nel rispetto dei criteri di composizione dell'organo secondo le norme di legge, del presente Statuto e del Regolamento Assembleare, coloro che conseguono la maggioranza relativa. Resta fermo quanto previsto all'art. 29. Gli aspiranti Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del TUB e dalle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il Consiglio si rinnova, nel corso di ogni triennio, di un terzo ogni anno, procedendo, ove necessario, ad arrotondamento per difetto i primi due anni e per eccesso l'ultimo anno, tranne l'ipotesi in cui siano determinati nel numero di undici, nel qual caso si procederà con arrotondamento per eccesso i primi due anni e per difetto l'ultimo anno.

Gli amministratori scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria, sono disciplinate le modalità e gli eventuali ulteriori requisiti soggettivi per la candidatura alle cariche sociali (quali, limiti di età per l'assunzione della carica e numero massimo dei mandati), nonché le modalità di votazione da parte dell'Assemblea.

Nello stesso Regolamento sono altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico, delle caratteristiche e delle dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 33

Sostituzione dei Consiglieri

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2386, comma primo, del cod. civ..

In nessun caso gli Amministratori nominati per sostituzione, anche se in momenti diversi, potranno essere in numero superiore a quello degli Amministratori di nomina assembleare.

Verificandosi l'ipotesi del venir meno di più della metà degli Amministratori nominati dalla Assemblea, si procede a norma dell'art. 2386, secondo comma, del cod. civ..

Se viene a mancare l'intero Consiglio, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, che - nel frattempo - può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.



Art. 34

Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assolte dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente, il Consiglio, integrato per cooptazione ai sensi dell'art. 33, provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio un Dirigente o un Funzionario dell'Istituto.

Art. 35

Compenso degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche o funzioni particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea, ai sensi di quanto previsto all'art. 24.

I Consiglieri hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, in ordine alle modalità di attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione da essa deliberate.

Art. 36

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione è fatta dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce, con avviso contenente l'ordine del giorno da inviare, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere con mezzi che ne garantiscano il ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. Della convocazione deve essere data notizia al Collegio Sindacale nella stessa forma e modo.

Il Consiglio può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due membri del medesimo Collegio, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che per la nomina, la revoca e la determinazione degli emolumenti dei componenti della Direzione Generale, per le quali è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 c.c., gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della società precisandone il contenuto e la rilevanza.

Le adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 37

Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 38

Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 39

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c. e sulla base della normativa di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'indirizzo generale, nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;



- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, fermi restando i limiti di cui all'art. 2361 cod. civ.;
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposita riserva;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti della Direzione Generale, nell'ambito delle politiche fissate dall'Assemblea;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e dei referenti interni in caso di esternalizzazioni, previo parere del Collegio Sindacale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, salvo quelli rimessi dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione;
- la costituzione di comitati e/o commissioni con funzioni consultive e di controllo, determinandone, con apposito regolamento, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo.

Deleghe potranno essere conferite a singoli Amministratori per determinati atti o singoli negozi, nonché per particolari argomenti.

É inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..

Art. 40

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, nomina annualmente un Comitato Esecutivo - cui delega propri poteri ad eccezione delle attribuzioni non delegabili a norma di legge, di normativa di vigilanza, e quelle riservate alla esclusiva competenza del Consiglio stesso - composto da un minimo di cinque ad un massimo di sei membri - scelti nel proprio ambito del quale fanno parte



di diritto il Presidente ed il Vice Presidente, e ne stabilisce le modalità di funzionamento.

In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo potrà assumere decisioni eccedenti i limiti della delega ricevuta in materia di erogazione del credito, entro la soglia del 10% del patrimonio di vigilanza, con l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio le relative deliberazioni nella sua prima riunione utile.

Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, o da chi lo sostituisce a norma del presente Statuto, che provvede altresì a darne avviso ai membri del Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato Esecutivo può essere richiesta al Presidente dal Collegio Sindacale.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni sette giorni.

La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio un Dirigente o Funzionario dell'Istituto. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Il Comitato Esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio e al Collegio Sindacale ogni trimestre sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 41

Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi – oltre che al Comitato Esecutivo – possono essere delegati al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia – anche per importi globali – al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.

Art. 42

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi, decisioni di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle di competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente, in occasione della sua prima riunione.



SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 43

Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa l'emolumento annuale dei Sindaci, valevole per l'intero periodo di durata del loro mandato, e l'importo delle medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari.

Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali dei conti, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Costituisce causa di incompatibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende, che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società del gruppo e presso altre società partecipate di rilievo strategico.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare.

I Sindaci possono essere revocati, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

Oltre all'emolumento deliberato dall'Assemblea, spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 44

Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla assemblea successiva, ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'assemblea.



Art. 45

Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale .

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci assistono alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Collegio Sindacale svolge un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento.



Art. 46

Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 47

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad una società di revisione.

L'incarico ha durata a norma di legge, con scadenza alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentita la società interessata.

La società di revisione comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art. 48

Scambio di informazioni

Il Collegio Sindacale e la società incaricata della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.



SEZIONE IV

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 49

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Ordinaria nomina, ogni triennio, fra i Soci, cinque Probiviri Effettivi e due Supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I Supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prima successiva Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare, nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 50

Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, sulle controversie relative all'esclusione del socio di cui all'art. 16. Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime inoltre entro trenta giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 10, comma terzo, del presente Statuto.



TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 51

Poteri di firma

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita, anche con riferimento alla rappresentanza processuale giudiziaria, dal Consiglio, nonché dal Comitato Esecutivo per le funzioni per le quali abbia ricevuto delega, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.



TITOLO V

DIREZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 52

Direzione Generale

La direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Amministrativi sono affidate ad una Direzione Generale, che avrà la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della Direzione Generale verrà nominato un Direttore Generale ed eventualmente uno o più Condirettori Generali ed uno o più Vice Direttori Generali.

Art. 53

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale esercita la funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nonché di quelli adottati dal Comitato Esecutivo. Provvede, coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 42, comma 3.

Le deliberazioni in materia di credito, assunte dagli organi sociali, devono essere proposte dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente della Direzione Generale.

Inoltre, il Direttore Generale può avanzare proposte riguardanti argomenti di competenza degli organi sociali.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni e funzioni risponde al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce periodicamente in ordine al loro espletamento.

Il Direttore Generale:

- è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e licenziamenti ed assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale;
- formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente, e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e, a parità di anzianità di grado, da quello tra loro designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.



TITOLO VI

BILANCIO

Art. 54

Bilancio d'esercizio

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Il bilancio è presentato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che deve discuterlo, con gli allegati ed i documenti ad esso relativi.

Copia del bilancio, corredata delle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile, è depositata - durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea - negli uffici della Società per quei soci che volessero esaminarlo.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c. gli Amministratori ed i Sindaci indicano specificamente, illustrandole, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione può redigere un bilancio sociale per esporre i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 55

Ripartizione utili sociali

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 20% da assegnare alla riserva legale, sarà ripartito come segue:

- a) almeno il 3% alla riserva straordinaria;
- b) il 5% del minore importo tra l'utile netto dell'esercizio e quello risultante dalla media dei tre precedenti esercizi, calcolato sempre al netto dell'accantonamento alla riserva legale, a disposizione del Consiglio di Amministrazione, secondo le politiche di remunerazione ed incentivazione approvate ai sensi dell'art. 24;
- c) fino al 5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione per finalità di beneficenza, assistenza, iniziative culturali e di interesse sociale.

L'Assemblea, su proposta degli Amministratori, destina il residuo - detratto il dividendo da assegnarsi ai soci in ragione delle azioni possedute - alla riserva straordinaria o alla costituzione o incremento di ulteriori riserve, nonché alla riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.



TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 56

Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie.



Regolamento Assembleare

(ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale)

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 28 giugno 2009



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Sede Sociale e
Direzione Generale
80059 Torre del Greco (Na)
Palazzo Vallelonga
C.so Vittorio Emanuele, 92/100
Tel. 0813581111 – fax 0818491487
www.bcp.it – email info@bcp.it



CAPO PRIMO

Disposizioni Preliminari

articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Banca di Credito Popolare, in conformità all'art. 26 dello Statuto Sociale.

Per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

CAPO SECONDO

Costituzione dell'Assemblea

articolo 2

Le modalità ed i termini per l'iscrizione dei Soci che intendono prendere parte all'Assemblea vengono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci iscritti secondo le modalità ed i termini fissati: ciascun socio può essere portatore di massimo sette deleghe.

Fermo quanto disposto dalla legge e dallo statuto sociale in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono altresì partecipare in rappresentanza di Soci incapaci, ancorché personalmente non Soci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale. Tali rappresentanti non sono, tuttavia, eleggibili alle cariche sociali.

Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Capogruppo e delle società controllate possono rappresentare solo i minori e gli incapaci sui quali esercitano la potestà o la tutela.

All'Assemblea non possono assistere persone diverse dai Soci, salvo le persone che, su proposta del Presidente, sono invitate dal Consiglio di Amministrazione.

In via eccezionale il Presidente può ammettere la presenza di persone da lui invitate, con il consenso dell'Assemblea.

articolo 3

Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono esibire agli incaricati della Società, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, il proprio biglietto di ammissione, unitamente ad un valido documento di identità.

Dal biglietto di ammissione viene staccata una contromatrice di controllo, che viene riconsegnata al socio per potere esercitare il diritto di voto.



La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di Legge e dello Statuto Sociale.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e non può essere rilasciata agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Capogruppo e delle società controllate; eventuali formalità per l'autentica delle deleghe potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente il Presidente.

articolo 4

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né da soci partecipanti né dagli invitati, apparecchi fotografici o video o similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Tutti i soci partecipanti all'Assemblea, che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui essa si svolge, sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati. Per essere riammessi occorre esibire nuovamente la contromatrice di controllo di cui all'art. 3.

articolo 5

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza o impedimento, colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo.

Quindi, il Presidente elenca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presenti all'adunanza.

articolo 6

Il Presidente può farsi assistere dai Vice Presidenti, da membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dalla Direzione Generale.

In base agli elenchi di iscrizione ed ai biglietti di ammissione ritirati all'ingresso dagli incaricati, il Presidente constata il numero complessivo dei soci presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Costatato il verificarsi delle condizioni di validità previste dallo Statuto sociale per ciascun tipo di Assemblea, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, dichiara deserta l'Assemblea stessa e la rinvia ad altra convocazione.

articolo 7

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, dà lettura dell'ordine del giorno.



Ai sensi dell'art. 27 dello statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina tra i Soci un Segretario. In occasione dell'Assemblea Straordinaria, ovvero in tutti i casi in cui il Presidente lo reputi opportuno, tale funzione è svolta da un Notaio, designato dallo stesso Presidente.

Il Segretario dell'assemblea può essere assistito da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione unicamente quale ausilio nella predisposizione del verbale.

articolo 8

Il Presidente si avvale della collaborazione di persone di propria fiducia per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e risolvere eventuali contestazioni.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina gli scrutatori scegliendoli fra gli intervenuti in un numero adeguato alle effettive esigenze ed indicando tra gli stessi il Presidente del seggio.

articolo 9

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.

Il Presidente, a norma dell'art. 30 dello Statuto, può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo.

CAPO TERZO

Discussione

articolo 10

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato, su proposta del Presidente con l'approvazione dell'Assemblea, a maggioranza semplice.

articolo 11

Dopo l'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

In tale adempimento egli si attiene al principio secondo cui i Soci hanno diritto di esprimere le proprie opinioni su materie strettamente attinenti all'argomento in discussione.



Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono intervenire, devono chiederlo al Presidente non prima che sia stata data lettura dell'ordine del giorno, ma prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente o, su suo invito, il Direttore Generale rispondono, dopo ciascun intervento ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ciascuna materia all'ordine del giorno. Ogni socio ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, dispone il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento.

In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede togliergli la parola.

Gli interventi sono verbalizzati, a norma dell'art. 2375 c.c., dal Segretario dell'Assemblea.

articolo 12

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere anche la parola nei casi seguenti:

- qualora il Socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine

articolo 13

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere, oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

articolo 14

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.



Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che per richiamo allo Statuto e/o al Regolamento.

articolo 15

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13. I provvedimenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento, possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

articolo 16

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno

CAPO QUARTO

Disposizioni finali

articolo 17

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

**Regolamento relativo alle
candidature per la nomina alle
cariche sociali, alle modalità di
votazione, ai limiti al cumulo degli
incarichi detenuti dagli
amministratori**

(ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale)

edizione luglio 2015



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Sede Sociale e
Direzione Generale
80059 Torre del Greco (Na)
Palazzo Valleslonga
C.so Vittorio Emanuele, 92/100
Tel. 0813581111 – fax 0818491487
www.bcp.it – email info@bcp.it



CAPO PRIMO

Candidature per la nomina alle cariche sociali

articolo 1

1. Possono accedere alla carica di Amministratore i Soci e non Soci che non abbiano compiuto il 75° anno di età alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. La carica di Amministratore non può essere ricoperta per più di 4 interi mandati consecutivi.
Il computo del numero dei mandati decorrerà dall'Assemblea che approva la presente modifica del Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può autorizzare la deroga di tale ultima prescrizione consentendo la presentazione di candidature oltre il limite di 4 mandati fino ad un massimo di 6. Le candidature devono essere presentate, secondo quanto stabilito all'art. 32 dello Statuto Sociale, alla Presidenza della Banca, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente alle candidature devono essere, altresì, depositate - a pena di irricevibilità delle stesse - il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:
 - accettano la propria candidatura,
 - attestano, sotto la propria responsabilità, con firma autenticata dal Pubblico Ufficiale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore,
 - dichiarano la propria posizione ai sensi di quanto previsto dall' art. 32, comma terzo, dello Statuto (condizione di indipendenza).
2. I componenti il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea nell'ambito delle candidature che siano state presentate alla Presidenza della Banca - almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - da almeno 100 soci rappresentanti non meno del 2% del capitale sociale. Unitamente alle candidature devono essere altresì depositate - a pena di irricevibilità delle stesse - il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:
 - accettano la propria candidatura,
 - attestano sotto la propria responsabilità, con firma autenticata dal Pubblico Ufficiale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di membro del Collegio Sindacale.
3. Ciascun Socio potrà concorrere alla presentazione di candidati in numero non superiore a quelli da nominare.
4. Il limite relativo al Capitale Sociale, da osservare nella presentazione delle candidature di amministratori e sindaci, verrà determinato con riferimento al Capitale risultante novanta giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e verrà comunicato ai Soci nell'avviso di convocazione.



5. I componenti il Collegio dei Proviviri vengono nominati dall'Assemblea, sulla base di candidature presentate alla Presidenza della Banca almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, fermo restando che l'unico requisito richiesto per la candidatura è la qualità di Socio.

CAPO SECONDO

Modalità di votazione

articolo 2

A norma dell'art. 29 dello Statuto *"Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese."*

Per lo scrutinio palese, il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi: alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova. Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione.

Per lo scrutinio segreto, il Presidente fissa il termine di tempo massimo entro il quale può essere espresso il voto.

Le schede costituiscono strumento per le votazioni e pertanto vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Vengono previste schede separate rispettivamente per la nomina degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri.

La nomina alle cariche sociali di Amministratori e Sindaci avviene a maggioranza relativa con le seguenti modalità:

- la votazione ha luogo a mezzo di schede che riportano i nominativi dei candidati;
- per i nominativi di cui alle candidature presentate sarà predisposta apposita locandina da disporre nei locali dell'Assemblea da adibire a votazione;
- la scheda riporta tutti i nominativi che sono stati candidati secondo l'ordine di presentazione, con l'apposizione sul lato sinistro rispetto al nome del candidato di un quadratino sui cui dovrà essere apposta con crocetta la preferenza, fermo restando che il votante potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti degli organi sociali da nominare, pena l'invalidità della scheda.

In caso di omonimia tra un candidato ed altri Soci, il voto si intende sempre attribuito al candidato.



Tra più candidati che abbiano raccolto lo stesso numero di voti si intende eletto il più anziano di età.

Prima di procedere alle votazioni, il Presidente dell'Assemblea dà lettura dei nominativi che risultino regolarmente candidati e del relativo curriculum.

Le schede dovranno essere depositate nelle urne appositamente predisposte per ciascun organo sociale.

Ciascun avente diritto depono nelle urne una scheda per ognuno dei voti cui ha diritto, in proprio o per delega, secondo le risultanze del biglietto di ammissione all'Assemblea.

articolo 3

Trascorso il termine di tempo fissato dal Presidente per le votazioni, gli scrutatori effettuano lo scrutinio e redigono il relativo verbale. Sulle basi delle risultanze dello scrutinio, il Presidente proclama gli eletti.

CAPO TERZO

Limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori

articolo 4

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che può essere assunto da un amministratore della Società.

articolo 5

5.1 - Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di tre incarichi di amministratore o sindaco in altre società.

5.2 - Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di cinque incarichi di amministratore o sindaco in altre società.

articolo 6

Ai fini del cumulo degli incarichi, oltre alle società finanziarie, bancarie e assicurative, sono considerate le società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle aventi un patrimonio netto superiore a € 50 milioni, in base all'ultimo bilancio approvato. Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati, ai fini del presente Regolamento, quale unico incarico.



articolo 7

7.1 – Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui all'art. 5.

7.2 – In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco in altra società non partecipata o controllata, anche indirettamente, dalla Società, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione.

7.3. Gli Amministratori, su richiesta della Segreteria Generale della Società, comunicheranno annualmente, in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio, le cariche ricoperte e le eventuali modificazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione o comunque alle risultanze in possesso della Società.

7.4. – In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento da parte degli Amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio.

articolo 8

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.